

LA DIRETTIVA SEVESO II

Le ultime modifiche ed integrazioni Comunitarie e Nazionali

Lo Presti, G. 1, Vasile D'Agostino M. 1, Ceci, P.¹, 2 e Fardelli, A. 2

1 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale S.A., Via C. Colombo, 44,
Roma, 00147, Italia

2 CNR – Istituto Inquinamento Atmosferico, Via Salaria Km 29,300, (C.P. 10), Monterotondo Stazione
(RM), 00016, Italia

SOMMARIO

Il presente lavoro vuole presentare una rassegna delle innovazioni, avvenute negli ultimi tempi, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alle direttive 96/82/CE [1] e 2003/105/CE [2], alle azioni legislative attuate in Italia, sia per il recepimento delle modifiche comunitarie che in relazione alle procedure di infrazione cui è soggetta l'Italia in materia. Viene inoltre fornita una mappatura delle industrie a rischio di incidente rilevante che evidenzia come la stessa sia mutata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 238/05 di recepimento della direttiva 2003/105/CE [2] e di modifica del D.Lgs. 334/99 [3].

1.0 LA NORMA

La norma di riferimento base per il controllo dei rischi di incidente rilevante è rappresentata dalla direttiva 96/82/CE [1], meglio nota come direttiva “Seveso II”, che ha abrogato e sostituito la direttiva Seveso (direttiva 82/501/CEE [4]). Tale normativa a seguito delle conoscenze maturate in poco più di un ventennio ed anche alla luce di alcuni eventi incidentali occorsi tra il 2000 ed il 2001 è stata emendata dalla direttiva 2003/105/CE [2]).

2.0 LA DIRETTIVA 2003/105/CE

La direttiva 2003/105/CE [2] del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/97 del 31 dicembre 2003.

L'approvazione della direttiva di emendamento è avvenuta con la procedura di “conciliazione”, a seguito del non raggiungimento di una posizione comune nella procedura di “co-decisione” tra Parlamento e Consiglio, così come previsto dall'articolo 251 del trattato.

I principali contenuti dell'emendamento possono essere riassunti come segue:

- ? Variazione del campo di applicazione, ed in particolare modifica delle attività escluse da esso e di alcune delle sostanze “Seveso” ed i relativi limiti di soglia contenute nell'allegato I alla direttiva;
- ? Indicazione dei tempi minimi per l'adeguamento alle nuove disposizioni [con particolare riferimento agli stabilimenti attualmente non soggetti alla direttiva];
- ? Ampliamento delle informazioni contenute nei Rapporti di Sicurezza (RdS);
- ? Revisione da parte della Commissione Europea (entro il 31/12/06) dei vigenti “Orientamenti per l'elaborazione di un RdS”;
- ? Estensione del coinvolgimento ai lavoratori “terzi” nei processi di adozione della pianificazione d'emergenza interna;

¹ Autore referente: Paolo Ceci c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale;
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma – ceci.paolo@minambiente.it

? Adeguamento delle note all'allegato I alla direttiva.

3.0 LE MODIFICHE DI CUI AL D.LGS. 238/05

Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 [5] è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004) [6], con la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al D.Lgs. 334/99 [3] sia le modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE [2] sia le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2003/2014 avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE [1].

Al fine, dunque, di attuare le nuove disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti, il provvedimento introduce alcune modifiche al D.Lgs. 334/99 [3], e in particolare:

- ? amplia il campo di applicazione del decreto, alle cui disposizioni devono ora conformarsi anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate all'allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell'allegato I, precedentemente esclusi. Un'ulteriore estensione del campo di applicazione discende da alcune delle modifiche introdotte all'allegato I, che individua le sostanze pericolose e le quantità da considerare ai fini dell'applicazione dello stesso decreto e, in particolare, dalla previsione di un maggior numero di sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, dalla riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente, dalla nuova definizione di sostanze esplosive e di prodotti petroliferi e, infine, dalla nuova definizione di "nitrato d'ammonio" e "nitrato di Potassio" e relative quantità limite;
- ? implementa la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata, nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- ? rafforza il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debba essere fornita regolarmente e nella forma più idonea;
- ? individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso". La pianificazione urbanistica, quale strumento di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio, già contemplato all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 334, è così opportunamente ricondotta in un quadro d'azione più articolato che prevede un secondo livello di intervento a lungo termine cui partecipano, secondo un sistema istituzionale ad articolazione complessa, Stato, regioni ed enti locali.

Il decreto legislativo introduce anche modifiche ad alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del RdS e le misure di controllo al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea al D.Lgs. 334/99 [3] per non corretto recepimento della direttiva 96/82/CE [1].

Inoltre, tenuto conto dell'esperienza maturata in sei anni di attuazione del D.Lgs. 334/99 [3], il provvedimento introduce, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, ulteriori modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale dello stesso decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche. In particolare dette disposizioni sono volte, infatti, a consentire un organico recepimento della direttiva 96/82/CE [1], essendo finalizzate ad assicurare un migliore raccordo fra Regioni e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nello scambio di informazioni, un controllo più efficace sullo scambio e sulla trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino, un potenziamento dell'efficacia delle ispezioni post-incidentali ed, infine, una più corretta applicazione dell'allegato V, relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori, attraverso la correzione di alcuni riferimenti normativi impropri o non corretti.

Si illustrano di seguito i principali contenuti innovativi dei singoli articoli.

Articolo 1. Le lettere a), b), c) ed e) ampliano il campo di applicazione del decreto n. 334 del 1997, incidendo in senso restrittivo sui casi di esclusione. In particolare, alla lettera e), come richiesto dalla Conferenza Unificata, è prevista l'estensione anche ai porti commerciali dell'applicazione della disciplina del decreto n. 334, a condizione che siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie dell'allegato I.

Articolo 2. Prevede, come richiesto dalla Conferenza Unificata, l'abrogazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto n. 334. L'abrogazione di detti obblighi, non previsti, peraltro, dalle disposizioni comunitarie in materia, risponde non solo all'esigenza di allineare il campo di applicazione del decreto alla disciplina comunitaria, ma anche alla necessità di evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 3 Al comma 1, alla lettera a) è aggiunto il Comando provinciale dei Vigili del fuoco quale destinatario della notifica ex art.6, per garantire un maggior coordinamento tra i soggetti coinvolti nella materia.

La lettera b) è volta a superare un'incongruenza del decreto n. 334 estendendo l'applicabilità della disciplina dei termini di adeguamento concessi ai gestori anche all'ipotesi di modifiche alla parte 2 dell'allegato I. La lettera c) precisa la decorrenza dei predetti termini di adeguamento nel caso di modifiche tecniche introdotte a livello comunitario. La lettera d), invece, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva assicurando che i destinatari della notifica siano tempestivamente aggiornati in caso di qualunque variazione delle informazioni in essa contenute. Le lettere e) ed f), da ultimo, integrano le disposizioni del decreto n. 334 al fine di garantire la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato V anche alla provincia e ai CTR, già destinatari della notifica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto e di assicurare l'acquisizione tempestiva, da parte delle autorità competenti, delle informazioni circa la situazione degli stabilimenti in attività, anche ai fini dell'aggiornamento delle relative banche dati.

Articolo 4 La lettera a) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva specificando ulteriormente il contenuto del rapporto di sicurezza.

Articolo 5. Recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 9 del decreto, che disciplina la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti, come disciplinata dal citato articolo 9, ritenuto non conforme all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE laddove prevede la facoltà, da parte del gestore, di presentare una perizia giurata ai fini dell'avvio dell'attività, in quanto, qualora detta facoltà venisse esercitata, non potrebbe essere svolta l'istruttoria sul rapporto di sicurezza definitivo. La Commissione ha ritenuto, inoltre, che, nella parte in cui prevede il ricorso al silenzio-assenso in caso di presentazione di perizia giurata da parte del gestore, lo stesso articolo 9 non sia conforme agli articoli 9, comma 4, e 17, comma 1, della direttiva 96/82/CE in quanto tale previsione potrebbe consentire che l'autorità competente non si pronunci formalmente sul rapporto di sicurezza escludendo, quindi, che la stessa possa vietare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio dell'attività.

Articolo 6. Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva estendendo anche ai lavoratori delle imprese subappaltatrici la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza interna.

Articolo 7. Il comma 1, alla lettera a) ridefinisce, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal nuovo comma 4 previsto alla successiva lettera b), le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di effetto domino individuate dall'originario comma 1 dell'articolo 12 del decreto; alla lettera b) introduce i nuovi commi 3 e 4: il comma 3, alla lettera a), esplicita quanto stabilito all'originario comma 1, lettera b), dell'articolo 12 del decreto, prevedendo espressamente l'obbligo di scambiarsi informazioni per i gestori degli stabilimenti soggetti a possibile effetto domino; alla lettera b), invece, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva ed introduce un obbligo di cooperazione tra i predetti gestori nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente. Il nuovo comma 4, come anticipato, in attesa dell'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n.112 del 1998, attribuisce ai comitati tecnici regionali, quali autorità di controllo per l'attuazione del decreto n. 334 del 1999, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con parere 3510/2003 del 26.11.2003, il compito di assicurare che i gestori si scambino le

informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino e che le trasmettano alle autorità competenti, competenze queste prima previste in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 8 Introduce all'articolo 14 del decreto le modifiche necessarie per recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della direttiva, individuando nelle politiche di assetto del territorio un secondo livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree dove sono presenti stabilimenti "Seveso" ed introducendo, inoltre, anche nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell'ambito delle predette politiche (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali, nonché i beni culturali e paesaggistici).

In particolare, alla lettera b) introduce un nuovo comma 5 bis che, prevede l'obbligo per gli enti territoriali di tenere conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42

Articolo 9. La lettera b) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva in merito all'obbligo di fornire alla Commissione anche il nome e la ragione sociale dei gestori, l'indirizzo degli stabilimenti e l'attività svolta.

Articolo 10. Conseguentemente alle modifiche introdotte all'articolo 9, prevede che le regioni trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche dopo il trasferimento di funzioni ex articolo 72 del decreto legislativo n.112 del 1998, le informazioni dovute alla Commissione europea e quelle necessarie all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti, così da consentire la corretta attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione in capo al Ministero di cui al predetto articolo 9.

Articolo 11. La lettera a), come richiesto dalla Conferenza Unificata, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera c), della direttiva. La lettera b) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva che prevede la consultazione della popolazione interessata anche in caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni e non solo in fase di predisposizione di detti piani, come già stabilito dall'articolo 20, comma 1. Ai connessi oneri si farà fronte con le risorse già destinate al riesame, alla sperimentazione, alla revisione ed all'aggiornamento dei piani stessi. La lettera c), come richiesto dalla Conferenza unificata, prevede l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Dipartimento per la protezione civile. La lettera d), su proposta del Dipartimento della protezione civile, estende agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto n. 334 l'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno, precedentemente previsto solo per i soli stabilimenti di cui all'articolo 8. La lettera e), infine, nasce dall'esigenza di coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 con le disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis che mantengono alla competenza statale l'elaborazione e l'aggiornamento delle linee guida.

Articolo 12. Recepisce, al comma 1, lettera a), i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito all'articolo 21 del decreto, relativo alla procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, ritenuto dalla stessa Commissione non conforme all'articolo 17, paragrafo 1, prima parte, della direttiva 96/82/CE in quanto prevede la facoltà e non l'obbligo di vietare l'attività qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la riduzione di incidenti sono nettamente insufficienti; alla lettere b) recepisce le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 96/82/CE, che a avviso della Commissione non era stato trasposto con il decreto n. 334 e dispone che l'istruttoria debba garantire, fra l'altro, che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento. Agli oneri derivanti dall'effettuazione dei conseguenti controlli si farà fronte con gli introiti derivanti dalle tariffe previste dall'articolo 29, comma 2, del decreto n. 334 in quanto detti controlli costituiscono una modalità di espletamento delle già previste istruttorie.

Articolo 13. La lettera a) corregge un errore materiale; la lettera b) recepisce quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 8, lettera a), della direttiva in merito all'obbligo di fornire regolarmente alla popolazione informazioni relative alle misure di sicurezza e alle norme di comportamento da tenere in caso di incidente. La lettera b) del medesimo paragrafo 8 risulta, invece, già recepita all'articolo 22, comma 4, del decreto n.

334 che, per l'appunto, prevede la diffusione, a cura del Sindaco, delle informazioni contenute nell'allegato V concernente, tra l'altro, le sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Articolo 14. L'articolo, introdotto per colmare una lacuna normativa del decreto in materia di ispezioni post-incidentali, disciplina i poteri degli ispettori incaricati di effettuare i sopralluoghi previsti all'articolo 24, comma 3, del decreto in analogia con quanto stabilito dal decreto 5 novembre 1997 in merito ai poteri del personale incaricato delle verifiche ispettive e delle ispezioni disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 6, dello stesso decreto n. 334.

Articolo 15. Recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 25, comma 1, del decreto n. 334 ritenuto non conforme all'articolo 18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino della direttiva 96/82/CE.

Articolo 16. La lettera a) chiarisce l'ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27, commi 3 e 4, del decreto n. 334; la lettera b) introduce una modifica conseguente all'abrogazione dell'articolo 5, comma 3, prevista dall'articolo 2 del presente schema di decreto; la lettera c), infine, corregge un errore materiale.

Articolo 17. Prevede l'abrogazione dell'allegato B che è conseguente all'abrogazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto n. 334, prevista dall'articolo 2 del presente schema di decreto.

Articolo 18. Recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva all'allegato I, del quale prevede, per ragioni di chiarezza e di semplicità di lettura, la sostituzione integrale.

Articolo 19. Recepisce le modifiche all'allegato II previste dall'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva relativamente all'utilizzo di descrizioni o di piante delle zone suscettibili di essere colpite da incidenti rilevanti, da inserire nel rapporto di sicurezza, per valutare l'ampiezza e la gravità delle conseguenze degli incidenti.

Articolo 20. Recepisce le modifiche all'allegato III previste dall'articolo 1, paragrafo 12, lettere a) e b), della direttiva che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori di imprese subappaltatrici nella identificazione e nella formazione del personale in materia di sicurezza, nonché nella pianificazione delle situazioni di emergenza.

Articolo 21. Introduce alcune modifiche che, senza alterare la sostanza dell'allegato V decreto n. 334, sono dirette a correggere improprietà o inesatti riferimenti normativi, anche allo scopo di rendere più chiara l'applicazione dell'allegato V.

Articolo 22. Corregge un errato riferimento normativo contenuto nell'allegato VII al decreto.

Articolo 23. Al comma 1 definisce i termini per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal decreto n. 334 per i gestori degli stabilimenti che a detti obblighi saranno assoggettati a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione previsto dal presente decreto. In particolare, alla lettera a) recepisce le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva fissando i termini di trasmissione della notifica da parte dei gestori degli stabilimenti; alla lettera b) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva definendo i tempi per l'elaborazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; alla lettera c) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, fissando i tempi di attuazione del sistema di gestione della sicurezza; alla lettera d) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva fissando i termini per l'invio, da parte dei gestori degli stabilimenti, del rapporto di sicurezza all'autorità competente; alla lettera e) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva relativamente al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 11 della direttiva 96/82/CE, e fissa i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti devono predisporre il piano di emergenza interno; alla lettera f), infine, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva relativamente al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 11 della direttiva 96/82/CE, e stabilisce i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti per i gestori devono trasmettere alle autorità competenti le informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno.

Al comma 2, in analogia a quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del decreto in materia di controllo dell'urbanizzazione, prevede uno strumento di secondo livello (linee guida) per la definizione, sempre nelle zone interessate dal rischio di incidenti rilevanti, di indirizzi settoriali per la formazione e per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale predisposti dagli enti territoriali, che andranno ad integrare i requisiti minimi di sicurezza già stabiliti dal decreto 9 maggio 2001, adottato ai sensi dello stesso articolo 14, comma 1.

Articolo 24. Introduce una disposizione di carattere finanziario diretta ad assicurare che dall'attuazione del decreto non derivino nuove o maggiori spese, nè minori entrate per la finanza pubblica.

4.0 LA MAPPATURA DELLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

A seguito delle modifiche al D.Lgs. 334/99 [3] introdotte i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevanti, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 238/05 [5], hanno trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio le notifiche e le "schede di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori" di cui all'allegato V al D.Lgs. 334/99 [3]. Le informazioni contenute in tali documenti sono utilizzate dalla competente la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale per l'aggiornamento dell'inventario nazionale delle industrie a rischio di incidente rilevante.

Al momento della stesura definitiva del presente articolo alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale erano pervenute le notifiche e le schede di informazione di cui all'allegato V al D.Lgs. 334/99 [3], relativamente a circa 1050 stabilimenti, non è stato pertanto possibile disporre dell'aggiornamento definitivo dell'inventario nazionale, si presentano pertanto le variazioni su base geografica (Tab. 1) e per tipologia di stabilimento (Tab. 2) desumibili dalle informazioni già inserite (circa il 65% degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99) nell'inventario nazionale, a seguito della trasmissione da parte dei gestori.

La presentazione delle variazioni "definitive" saranno esposte nel corso del convegno.

Tabella 1. Distribuzione su base regionale delle industrie a rischio di incidente.

Regioni	nuovi stab. Art. 8	nuovi stab. Art. 6	stab. Art. 8 non più soggetti	stab. Art. 6 non più soggetti	stab. Art. 8 divenuti Art. 6	stab. Art. 6 divenuti Art. 8
Abruzzo	--	2	--	1	1	2
Basilicata	--	--	--	--	--	--
Calabria	--	2	--	-1-	1	--
Campania	--	3	--	3	3	1
Emilia Romagna	--	--4	2	12	2	2
Friuli Venezia Giulia	--	--	--	6	--	--
Lazio	1--	3	2	13	3	4
Liguria	--	2	--	9	1	2
Lombardia	4	9	2	33	5	6
Marche	--	3	--	--1	--	--1
Molise	--	--	--	--	--	--
P.A. Bolzano e Alto Adige	--	--	--	1	--	--
P.A. Trento	1	1	--	2	--	--
Piemonte	1	5	--	19	3	6
Puglia	--	2	--	4	2	--
Sardegna	--	--	--	2	1	1
Sicilia	--	5	--	3	3	--
Toscana	--1	3	--	6	1	--1
Umbria	1	--	--	--1	--	--
Valle d'Aosta	--	--	--	--	--	--
Veneto	3	--1	--	5	--	4
TOTALE	12	45	6	122	26	30

Dati relativi alla porzione aggiornata (65% ca) dell'Inventario Nazionale del MATT

Tabella 2. Distribuzione per tipologia delle industrie a rischio di incidente.

tipologie di attività	nuovi stab. Art. 8	nuovi stab. Art. 6	stab. Art. 8 non più soggetti	stab. Art. 6 non più soggetti	stab. Art. 8 divenuti Art. 6	stab. Art. 6 divenuti Art. 8
Acciaierie e impianti metallurgici	3	1	--	--	--	--
Centrale termoelettrica	--	1	--	6	1--	--
Deposito di tossici	--	--	--	--	1	4
Deposito di fitofarmaci	1--	3	--	--	--	--
Deposito di Gas liquefatti	--	--	--	--	--	--
Deposito di oli minerali	--	--	6	114	23	2
Distillazione	--	--	--	--	--	--
Galvanotecnica	--	4--	--	--	--	1
Impianti di trattamento	1--	4	--	--	--	--
Impianti GNL	--	--	--	--	--	--
Produzione e/o dep. di esplosivi	2	26	--	--	--	8
Produzione e/o dep. di gas tecnici	--	--	--	--	--	--
Raffinazione petrolio	--	--	--	--	--	--
Stab. chimico o petrolchimico	4	5	--	2	1--	13
Altro	--1	1	--	--	--	--2
TOTALE	12	45	6	122	26	30

Dati relativi alla porzione aggiornata (65% ca) dell'Inventario Nazionale del MATT

RIFERIMENTI

1. Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 (G.U.C.E. del 14.01.97 n. 10): *sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*
2. Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (G.U.C.E. del 31.12.03 n. 345): *che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*
3. D.L.gs. del 17/08/1999 n. 334 (Sup. ord. alla G.U. del 28.09.99 n. 228): *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*
4. Direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982 (G.U.C.E. del 05.08.82 n. 230): *sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.*
5. D.Lgs. del 21/09/2005 n. 238 (Sup. ord. alla G.U. del 21.11.05 n. 271): *Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*
6. Legge del 18/04/2005 n. 62 (Sup. ord. alla G.U. del 27.04.02 n. 96): *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 2004.*